



**PARERE MOTIVATO
n. 194 del 6 ottobre 2016**

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità del Piano Urbanistico Attuativo produttivo dell'area ubicata il località Feniletto. Documentazione integrativa volontaria in data 08.09.16 pec 337475. Comune di Oppeano (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 6 Ottobre 2016 come da nota di convocazione in data 5 ottobre 2016 prot. n. 377788;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Oppeano con nota prot. n. 9616 del 14.06.2016 acquisita al protocollo regionale al n. 235228 del 16.06.16, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo dell'area ubicata nel Comune di Oppeano in Località Feniletto:

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Tavola 25 Relazione archeologica;
- Tavola 24 cartografia analisi;
- Tavola 23.2 studio di impatto viabilistico;
- Tavola 23.1 progetto area studio impatto viabilistico;
- Tavola 22 valutazione previsionale di impatto acustico;
- Tavola 21 Vinca;
- Tavola 17 progetto generale di sistemazione del verde;
- Tavola 18 relazione agronomica relativa alla sistemazione del verde;
- Tavola 19.1 relazione;
- Tavola 19.2 elenco degli enti;
- Tavola 20.2 valutazione della concentrazione degli inquinanti in atmosfera dovute a traffico veicolare;
- Tavola 20.1 valutazione della concentrazione degli inquinanti in atmosfera nella fase di cantiere;
- Tavola 20 VIA procedura di verifica di assoggettabilità;
- Deliberazione n. 73 del 09.06.2016 adozione;
- Deliberazione n. 76 del 14.06.2016 integrazione adozione;
- Tavola 11 norme di attuazione;
- Tavola 12 prontuario di mitigazione ambientale;
- Tavola 13 schema di convenzione;
- Tavola 14 computo metrico estimativo;
- Tavola 15 studio di compatibilità idraulica;
- Tavola 16 a gestione terre e rocce da scavo;
- Tavola 16 relazione geologica;
- Tavola 10 relazione illustrativa;
- Tavola 01 estratto PAT estratto PRG;
- Tavola 02 rappresentazione dei vincoli;
- Tavola 03 planimetria catastale con elenco mappali;
- Tavola 04 rilievo stato di fatto;
- Tavola 04 A rilievo stato di fatto ed indagine fotografica edifici ABCDE
- Tavola 05 planimetria delle infrastrutture a rete esistenti;
- Tavola 06 progetto piani volumetrico;
- Tavola 07 a schema idraulico dei volumi d'invaso e dello smaltimento delle acque meteoriche;
- Tavola 7 b studio di valutazione di compatibilità idraulica;
- Tavola 9 6 segnaletica stradale;
- Tavola 9 d sistema di raccolta e smaltimento acque meteoriche;
- Tavola 9 c rete pubblica illuminazione e gasodotto;
- Tavola 9 b rete energia elettrica e telefonica;
- Tavola 08 individuazione delle aree da cedere;
- Tavola 09 a rete acquedotto.



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Con nota prot n.247356 del 24.06.2016 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA-NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento del Comune di Oppeano ha fatto pervenire una dichiarazione con nota pec del 28.07.16, acquisita al prot.regl al n. 291911 del 28.07.16, attestante che entro i termini è pervenuta una osservazione;

CONSIDERATO che il PUA in oggetto è stato esaminato in data 24.08.16 e che la commissione ha deciso di rinviare la trattazione dello stesso per l'approfondimento di alcune specifiche tematiche;

VISTE le integrazioni volontarie dal parte del Valutatore, trasmesse con nota pec in data 08.09.16 prot. reg. n.337475 dell'8.09.16, consistenti in:

- Relazione tecnica con schema di processo
- Schede tecniche produttore (MBR-scarichi sul suolo).

ESAMINATI i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, trasmessi dal Comune, che di seguito si riportano:

- Parere del 7.07.16 assunto al prot. reg. al n.268097 dell'11.07.16 dell'ARPAV di Verona che di seguito si riporta:

In relazione alla Vs. richiesta di parere del 27 giugno 2016, nota protocollo N.248307, sulla verifica di assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo dell'area ubicata nel Comune di Oppeano in località Feniletto, esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione del piano produrrà effetti significativi sull'ambiente legati in particolare alla permanente impermeabilizzazione del suolo (impatto irreversibile) ed alla produzione di polveri e rumore in fase di cantiere. Probabile impatto negativo sul suolo e sull'acqua sotterranea potrà inoltre essere causato dalla mancanza di una rete fognaria adeguata all'allontanamento dei reflui civili, che invece saranno trattati in piccoli impianti di depurazione con scarico sul suolo.

- Parere prot. n. 6610 del 30.06.2016 assunto al prot. reg. al n. 267487 del 11.07.2016 del Comune di Ronco all'Adige;

“ A riscontro vs. nota prot. n. 248307 del 27.06.2016, valutata la documentazione relativa alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, del P.U.A. in oggetto, con la presente si esprime parere favorevole al piano dato che non presenta aspetti impattanti nei confronti del territorio del Comune di Ronco all'Adige.”

- Parere n.17973 del 28.07.16 assunto al prot. reg. al n.292474 del 29.07.16 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza che di seguito si riporta:

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Con riferimento alla procedura in argomento, facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità (nota della Regione del Veneto del 27/06/2016, assunta agli atti con prot. n. 7847 del 28/06/2016), vista la documentazione di riferimento allegata, questa Soprintendenza comunica le proprie valutazioni di competenza.

Nell'area interessata non sussistono provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del del D.Lgs. 42/2004; come evidenziato nella Relazione archeologica – tav. 25 della documentazione relativa alla richiesta in argomento, reperita al link indicato nella comunicazione suddetta, sulla base dei dati editi e della documentazione d'archivio il territorio circostante si mostra caratterizzato da una diffusa frequentazione antropica antica segnalata da importanti siti archeologici, relativi al popolamento di età preistorica, protostorica e romana, evidenziando la sussistenza di un rischio archeologico assai elevato in relazione alle opere previste.

Per i motivi suesposti, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in argomento dalla procedura *de qua*, onde evitare e ridurre gli impatti negativi del progetto di variante sul patrimonio archeologico, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D. Lgs. 152/2006, che tutti gli interventi comportanti opere di

scavo e/o di risistemazione del terreno siano preceduti da operazioni di verifica archeologica preliminare che consentano di accertare la compatibilità dei progetti con la consistenza archeologica dell'area: eventuali rinvenimenti potranno richiedere la realizzazione di scavi in estensione e la predisposizione delle opportune misure di tutela.

Si richiama in ogni caso l'obbligo di denuncia in caso di rinvenimenti archeologici di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.

In merito al parere espresso dall'ARPAV il Valutatore ha fatto pervenire una nota in data 29.07.16 che di seguito si riporta:

“Oggetto: Insediamento produttivo- FENILETTO – “*PUA PRODUTTIVO DELL'AREA UBICATA NEL COMUNE DI OPPEANO, LOC. FENILETTO*”

Verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs.4/2008)

Richiesta di parere – **Riscontro al parere ARPAV**

In relazione al parere di ARPAV del 07/07/2016 si evidenzia come unitamente alla procedura di verifica di assoggettabilità ed i screening (DGR 2299/2014) sia stata unitamente depositata presso la provincia di Verona la procedura di screening VIA.

In tale procedura di VIA così come per la procedura VAS e Vinca, in relazione alla identificazione e misura degli effetti, si evidenzia che la relazione di screening VIA predisposta è stata corredata da modelli di simulazione, studi specialistici sul traffico, valutazioni previsionali di impatto acustico ed approfondimenti tematici tipici di uno studio di impatto ambientale, appositamente per dare completezza valutativa: si tratta dunque non solo di una screening ma di uno studio che di fatto per contenuti è perfettamente sovrapponibile ad uno Studio di Impatto ambientale. Tale scelta operata dal progettista e dal valutatore ha consentito di applicare la metodologia quantitativa (tipica della procedura di VIA) per dare dimostrazione tecnico scientifica della significatività degli effetti derivanti dalla realizzazione dell'opera, evitando “il giudizio di esperto” tipico invece delle fasi di valutazione di screening.

Infatti negli elaborati valutativi predisposti sono stati approfondite tutte le tematiche di VIA:

Descrizione del progetto, comprese in particolare:

- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione di funzionamento;
- una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.), risultanti dall'attività del progetto proposto.

Una descrizione sommaria delle principali alternative in particolare per quanto riguarda la gestione dei reflui ipotizzati, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.



Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto proposto:

- dovuti all'esistenza del progetto;
- dovuti all'utilizzazione delle risorse;
- dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti e la descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

In estrema sintesi la valutazione (attuata con metodologie quantitative e non qualitative) ha evidenziato e adeguatamente quantificato gli effetti dell'opera sia in fase di cantiere che in fase di esercizio rilevando la non significatività di tali effetti in considerazione della proposta progettuale e delle numerose misure di attenzione ambientale e mitigazione previste.

Rete fognaria

In riferimento all'allacciamento alla rete fognaria si evidenzia quanto segue: infatti l'attuale rete di smaltimento delle fognature acque reflue, nel punto più prossimo, risulta in via San Francesco, ad oltre un chilometro di distanza. In base alle informazioni assunte presso Acque Veronesi, quale ente gestore del servizio, (riscontro con nota del 03/05/2016, prot. 6686) non vi è alcuna previsione di estensione della rete nella zona di intervento, pertanto i nuovi immobili compresi nel PUA sono esentati dall'allacciamento alla pubblica fognatura.

L'indisponibilità della rete pubblica ha comportato, in coerenza con la normativa vigente, una serie di valutazioni da parte della committenza circa le scelte da attuarsi sul tema ed in particolare :

- Pur non escludendo la potenzialità di insediare nell'ambito attività industriali ed artigianali, si osserva come trattasi di una lottizzazione che ospiterà prevalentemente edifici a destinazione logistica, con scarichi reflui di tipo civile perché provenienti dai servizi igienici del personale;
- Le attività insediabili nell'ambito sono estremamente circoscritte dall'attuale normativa del Piano Regolatore del Comune di Oppeano, come da elenco in allegato, che vieta un consistente numero di lavorazioni per la zona di tipo D, come quella in argomento;
- In assenza di puntuali previsioni circa le attività da insediarsi, che possano avere proprie esigenze in termini di reflui da allontanare oltre quelli dei servizi igienici, risulta impossibile procedere con un corretto e completo dimensionamento del relativo sistema di smaltimento; allo stesso modo, anche una volta individuata la possibile attività non è detto che si renda indispensabile l'allontanamento mediante pubblica fognatura in luogo di sistemi locali di depurazione e smaltimento;
- la realizzazione di un impianto comune di raccolta dei reflui da realizzare in "anticipo" rispetto alla futuribile estensione della rete da parte di Acque Veronesi, non terrebbe conto di un fattore importante, ossia il tempo; l'estensione della rete potrebbe concretizzarsi in un periodo molto lungo, probabilmente mai, e le scelte progettuali attuate oggi potrebbero risultare obsolete o addirittura incompatibili con i regolamenti che l'ente gestore assumerà in futuro, pertanto si ritiene questa predisposizione un investimento azzardato;
- Inoltre la realizzazione di un impianto comune di raccolta dei reflui da realizzarsi immediatamente sul dimensionamento dell'intero lotto risulterà, per almeno i primi 5 anni, un impianto sovradimensionato con sicuri svantaggi in termini di rendimento dell'impianto capacità depurative e manutenzione.

Sulla scorta di queste valutazioni si è concluso di sopperire allo smaltimento dei reflui civili ad oggi prevedibili con la realizzazione di singoli impianti di depurazione privati, prevalentemente del tipo a fanghi attivi, che, sebbene sicuramente più onerosi in fase realizzativa, consentono un semplice dimensionamento in base alle esigenze del singolo insediamento logistico a contenuti costi di gestione. Le acque depurate avranno qualità idonee da poter essere immesse nell'ambiente ai sensi della vigente legislazione.



Si chiarisce che la scelta di utilizzare singoli depuratori per i reflui, di esclusiva provenienza dai servizi igienici dei fabbricati, nasce dall'esigenza di adottare l'impianto più funzionale e logico in una prospettiva temporale che vede la costruzione dei singoli fabbricati distribuita nel tempo (sicuramente qualche anno). In tal modo si ha la sicurezza di avere in ogni arco temporale impianti adeguati alle esigenze di ogni singolo futuro locatario/proprietario e la ragionevole garanzia che sarà interesse di ciascuna ditta il perfetto funzionamento dello stesso, mantenendolo col il dovuto scrupolo al fine del suo perfetto funzionamento e a propria salvaguardia che i futuri controlli sugli scarichi saranno pienamente rispettosi della normativa vigente.

Coerenza esterna - Piano di Tutela delle Acque

(Art. 121, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale")

L'attuale rete di smaltimento delle fognature acque reflue, nel punto più prossimo all'insediamento in progetto, risulta in via San Francesco, ad oltre un chilometro di distanza. In base alle informazioni assunte presso Acque Veronesi, quale Ente Gestore del servizio, non vi è alcuna previsione di estensione della rete nella zona di intervento, pertanto i nuovi immobili compresi nel PUA non possono essere allacciati alla pubblica fognatura.

L'indisponibilità della rete pubblica ha comportato una serie di valutazioni da parte della Committenza che ha portato a proporre per lo smaltimento dei reflui la realizzazione di singoli impianti di depurazione privati, prevalentemente del tipo a fanghi attivi, al servizio dei singoli insediamenti che andranno ad occupare il comparto in progetto che si presuppone con destinazione logistica. Considerato che gli scarichi reflui provenienti dai singoli insediamenti in progetto derivano dai servizi sanitari per il personale degli uffici con numero di abitanti equivalenti AE stimato inferiore a 50, è possibile, ai sensi dell'art. 34 del Piano di Tutela delle Acque, assimilare questo refluo alle acque reflue domestiche. Assunto che i singoli sistemi di trattamento proposti garantiscano i risultati delle tipologie indicate nell'art. 21 del Piano di Tutela delle Acque, si ritiene che essi possano scaricare nel suolo ai sensi dell'art. 30 comma C del Piano di tutela delle Acque."

VISTA LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 128/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per il PUA produttivo dell'area ubicata in località Feniletto, in Comune di Oppeano (VR)
Pratica 3306

Codice SITI NATURA 2000: IT3210014 "Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese"

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott.agr. Gino Benincà, acquisito al prot. reg. con n. 235228 del 07/06/2016;

PRESO ATTO che l'intervento prevede l'attuazione di un programma complesso identificato dal PAT come A.8



"Centro Logistico Feniletto" nel Comune di Oppeano suddiviso in tre ambiti di intervento distinti ed autonomi, denominati Ambito A, B e C ed il piano in argomento è esclusivamente relativo al progetto di urbanizzazione che riguarda l'Ambito di Intervento "A" per complessivi 373034 mq (sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: - attività logistiche; - attività produttive secondarie; - artigianato di servizio; - attività terziarie in genere; - residenza, limitatamente a mc. 500 per unità locale) comprensivo di parcheggi, aree a verde, aree per viabilità e marciapiedi;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "E02.02 - Magazzini di stoccaggio", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G05.09 - Presenza di cancelli, recinzioni", "H02.07 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.05.04 - Bacini idrici di riserva, raccolte d'acqua - serbatoi d'acqua";

PRESO ATTO che per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi è stato definito il dominio spaziale e temporale;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento non ricadono all'interno di siti;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalla D.G.R. n. 786/2016 e dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E);

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;

PRESO ATTO e VERIFICATO che nello studio non risultano coinvolte superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Circus aeruginosus*, *Buteo buteo*, *Circus cyaneus*, *Pluvialis apricaria*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Himantopus himantopus*, *Lanius collurio*;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nell'area di analisi sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12112 - Insediamenti zootecnici", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22200 - Frutteti" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

RITENUTO che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;

CONSIDERATO che è prevista l'illuminazione a servizio dell'intera area;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue,



comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce:

1. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio



- esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "E02.02 - Magazzini di stoccaggio", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G05.09 - Presenza di cancelli, recinzioni", "H02.07 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02.05.04 - Bacini idrici di riserva, raccolte d'acqua – serbatoi d'acqua";
2. che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 3. che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;
 4. che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 5. che si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
 6. che sia predisposta apposita relazione sul rispetto delle presenti prescrizioni da comunicare per tramite del Comune di Oppeano all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e di comunicare la data di avvio e di conclusione degli interventi relativi alla fase di cantiere (e gli eventuali periodi di sospensione);
 7. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
 8. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità competente per la valutazione di incidenza per le opportune valutazioni del caso;

9. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott.agr. Gino Beninca, il quale dichiara che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000"

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per il PUA produttivo dell'area ubicata in località Feniletto, in Comune di Oppeano (VR)."

ESAMINATI gli atti, comprensivi del Rapporto Ambientale Preliminare e della documentazione integrativa volontaria pervenuta in data 08.09.16 acquisita con pec al prot. reg. n. 337475 dell'8.09.16;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 6 ottobre 2016.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo produttivo dell'area ubicata in località Feniletto, in Comune di Oppeano, a condizione che non siano previsti scarichi diretti sul suolo, in quanto solo in tal caso non determinerà effetti significativi sull'ambiente, evidenziando che le informazioni tematiche relative agli aspetti tecnici del progetto e alle specifiche soluzioni prospettate sono sottoposti a screening VIA Provinciale.

In sede di attuazione, inoltre dovranno ottemperarsi le seguenti prescrizioni:



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP così come integrato in data 27.09.2016;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VInCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 12 pagine